

# Come tutelare il mio diritto di passaggio ostacolato dal vicino?



***Esiste a mio favore una servitù di passaggio carrabile su di una stradina che passa sul fondo del vicino. Da svariato tempo, un palo infisso su questa stradina impedisce il transito ai mezzi meccanici. Come mi devo comportare per togliere il palo ed entrare in auto considerato che il vicino contesta anche che io possa transitare con mezzi meccanici?***

Evidenziamo che la legge, in particolare l'articolo 1079 del Codice civile, stabilisce che il titolare della **servitù**:

- può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio;
- può far cessare gli eventuali **impedimenti** e turbative;
- può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino (cioè, in pratica, la rimozione del palo) oltre il **risarcimento** dei danni.

La norma appena citata le consente, perciò, allo scopo di tutelare il suo diritto di **passaggio** (anche con ogni tipo di mezzo a trazione meccanica) sul terreno di **proprietà** del vicino, di agire in giudizio (se ogni tentativo bonario e la mediazione

obbligatoria dovessero fallire) per ottenere una sentenza che:

- riconosca l'esistenza a suo favore di una servitù di passaggio **carrabile** con qualsiasi mezzo a trazione meccanica (cosa che le viene contestata dai proprietari dei fondi serventi);
- ordini la cessazione di ogni impedimento e **turbativa**;
- ordini la **rimessione in pristino** (cioè la rimozione del palo);
- condanni eventualmente al risarcimento dei **danni** nei suoi confronti (danno che andrà da lei dimostrato nella sua esistenza e quantificazione).

È possibile che nello stesso giudizio che lei volesse avviare contro i proprietari dei **fondi serventi** (per tutelare la sua servitù), questi ultimi, oltre a contestare l'esistenza stessa di una servitù di passaggio con mezzi a trazione meccanica (poiché pare che questa sia la posizione dei proprietari dei fondi serventi), eccepiscano in via subordinata l'**estinzione** di una simile servitù (riuscirebbero ad ottenere dal giudice una sentenza che accertasse l'estinzione della servitù se riuscissero a dimostrare che sono decorsi più di venti anni dall'ultimo atto di passaggio di un mezzo a trazione meccanica sulle loro proprietà).

L'articolo 1073 del **Codice civile**, infatti, stabilisce che:

- le servitù si estinguono per **prescrizione** quando il titolare non ne fa uso per almeno venti anni;
- in particolare per le servitù che si esercitano a intervalli, come quelle di passaggio, il termine di venti anni decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'**esercizio** (nemmeno, nel suo caso, agendo tempestivamente in giudizio per ottenere la rimozione del palo che ne impediva l'uso).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***